

EMENDAMENTI *del Congresso di Stato*

AL DECRETO DELEGATO N. 202 DEL 29 DICEMBRE 2010

Violazioni Amministrative

Luca

h. 19:52

23/02/2011



Allegato E

12) Legge 16 dicembre 2004, n. 172, (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e 2005 e Bilancio Pluriennale 2005/2007)

art. 40 comma 3
così come mod. dall'art. 53, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012)

(mancato o insufficiente a pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate)

- mancato o insufficiente pagamento sanzione pari al 20% dell'imposta dovuta

- versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni sanzione pari al 5% dell'imposta dovuta

- versamento con ritardo superiore a 30 giorni sanzione pari al 15% dell'imposta dovuta

13) Legge 17 marzo 2005 n. 38 (Regime fiscale dei trust regolati dalla legge della Repubblica di San Marino amministrati da trustee autorizzati)

art. 10
(Regime fiscale dei trust - rinvio)

Per quanto non diversamente disposto dalla legge si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative e penali previste per le società e gli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino

14) Legge 25 maggio 2005 n. 81 (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento d'interessi)

art. 17
In aggiunta alle altre sanzioni penali od amministrative salve tutte le altre sanzioni, soprattasse o pene previste da altre leggi o decreti (comma 5)

comma 1
(Omissione dolosa della ritenuta alla fonte; omissione dolosa di trasferimento della ritenuta) sanzione: minimo € 3.000,00 massimo € 36.000,00

comma 2
(Omissione colposa della ritenuta alla fonte; omissione colposa di trasferimento della ritenuta) sanzione: minimo € 1.500,00 massimo € 15.000,00

comma 3
(Omissione di presentazione della dichiarazione delle somme soggette a ritenuta; omessa allegazione delle attestazioni di pagamento; omessa comunicazione di cui all'art. 9) sanzione: minimo € 2.000,00 massimo € 20.000,00

riduzione della sanzione di un quarto se il ritardo non supera 30 giorni

23/02/2011
h 15:52



Allegato E

del 16)

	- mancato o insufficiente pagamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta
	- versamento con ritardo pari o inferiore a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
		sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti
17)	Decreto 11 gennaio 2006 n. 2, così come mod. dal Decreto Delegato 15 gennaio 2007, n. 5	(deroga al "Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni" in relazione agli acquisti di carburante effettuati per trasporti internazionali)
	art. 9 (Ritardato pagamento del saldo a debito della dichiarazione annuale) comma 3	rinvio alla legge in materia di imposta sulle importazioni
	art. 12 (Dichiarazione annuale ai fini del rimborso. Ritardo nella presentazione)	
	comma 3 (ritardo entro il mese di aprile)	sanzione: € 1.000,00
	comma 4 (ritardo entro il mese di giugno)	sanzione: € 2.000,00
	comma 5 (ritardo entro il mese di agosto)	sanzione: € 5.000,00
	art. 13 (Comportamenti fraudolenti)	In aggiunta alle altre sanzioni previste dalla legge
	comma 1 (misure accessorie)	decadenza dal beneficio del rimborso e pagamento immediato dell'imposta rimborsata o non versata
	comma 2 (entità della sanzione pecuniaria)	sanzione pari all'ammontare dell'imposta oggetto del comportamento fraudolento
18)	Decreto Delegato 17 ottobre 2006 n. 108	(Determinazione delle pene pecuniarie previste dal Decreto 29 novembre 2004 n.163 "Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni")
	art. 1 (pene pecuniarie di cui all'articolo 20 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 per ritardato pagamento del conguaglio d'imposta su dichiarazione o dell'imposta dovuta su accertamenti in rettifica)	
	a) ritardato pagamento del conguaglio fino a 30 giorni	sanzione pari al 5% del conguaglio dovuto oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti



23/02/2011
15:52

U

Allegato E

del 18)

b) ritardato pagamento del conguaglio fino a 60 giorni
sanzione pari al 10% del conguaglio d'imposta oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti

c) ritardato pagamento del conguaglio oltre 60 giorni
sanzione: rinvio all'art. 27 Legge 22 dicembre 1972 n.40, oltre agli interessi al tasso legale maggiorato di due punti



23/02/2011
h19:52

d) accertamenti di rettifica a debito dell'operatore economico
sanzione dal 5% al 30% dell'imposta dovuta oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti

d) accertamenti di rettifica a debito dell'operatore economico
sanzione duplicata qualora la "pena sia stata comminata anche in uno dei due periodi d'imposta precedenti"

esenzione dalla sanzione in caso "errori materiali" od "omissioni"

19) Decreto-Legge 26 aprile 2010 n. 79 (efficacia dal 1 maggio 2010 fino al 31 dicembre 2010)
(Disciplina per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l'Italia)

art. 3
(Violazione da parte dell'operatore economico dell'obbligo di cessione di beni con addebito I.V.A.)
sanzione di importo doppio rispetto all'IVA da prepagarsi e non versata
(sanzioni accessorie applicate dall'Ufficio Industria)

20) Decreto - Legge 26 maggio 2010, n. 95
(Disposizioni urgenti per il censimento delle risultanze fiscali 2009)

art. 3
(Violazione obblighi di comunicazione)
sanzione di € 250,00

21) Decreto - Legge 29 novembre 2010 n. 190
(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)

art. 4
l'art. 13 della Legge 18 giugno 2008 n.95, così come modificata dalla Legge 23 luglio 2010 n.129 il seguente articolo 13 bis:
(Sanzioni)
sanzione da €1.000 a € 50.000 per chiunque ostacoli l'attività dell'Ufficio Tributario o ne evada le richieste.

sanzione di cui sopra raddoppiata se viene fatto ricorso a mezzi fraudolenti

art. 11
(Rifiuto, o mancata esibizione, consegna, trasmissione, nei controlli dell'Ufficio Tributario)
sanzione da € 2.000,00 a € 15.000,00

22) Legge 22 dicembre 2010 n.194
(Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011/2013)

art. 48
(Imposta complementare sui Servizi)

Allegato F

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Prevenzione (già Dirigente del Servizio Igiene Ambientale e già Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Regolamento 21 gennaio 1954 n.3 (Regolamento di igiene)	
	art.183 (contravvenzioni al regolamento)	sanzione da € 51,00 a € 516,00 sanzione da € 100,00 a € 516,00 salvo che il fatto non costituisca reato ed escluse le ipotesi comportanti sequestro, ai sensi dell'art. 185
	art. 184, comma 2 (recidiva)	sanzione raddoppiata
	art. 186. (sanzione accessoria)	pubblicazione del nome dei contravventori recidivi
2)	Legge 14 marzo 1991 n.42, così come mod. con Legge 20 luglio 2004, n.101	(Riordino del servizio veterinario)
	art.8 (contravvenzioni alle disposizioni della legge)	sanzione da € 100,00 a € 300,00
3)	Legge 23 aprile 1991 n.54	(prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica)
	art.31 così come mod. con art.5, Legge 24 luglio 1992, n.62	
	a) per le violazioni di cui agli artt.5, 8, 9, 23 lett.d) a) per le violazioni di cui all'art.5;	sanzione da € 51,00 a € 516,00 sanzione da € 103,00 a € 516,00
	b) per le violazioni di cui agli artt. 8, 9, 23 lett.d)	sanzione da € 51,00 a € 516,00
	b) c) per le violazioni di cui all'art.7 lettera a)	sanzione da € 51,00 a € 516,00
	e) d) per le violazioni di cui all'art.7 lettera b)	sanzione da € 51,00 a € 516,00
	d) e) per le violazioni di cui all'art.10	sanzione da € 258,00 a € 516,00
	e) f) per le violazioni di cui all'art.14 e art.15	sanzione da € 51,00 a € 516,00;
	f) g) per le violazioni di cui all'art.25	sanzione da € 103,00 a € 516,00 sanzione da € 154,00 a € 516,00
	g) h) per le violazioni di cui all'art.26	sanzione da € 51,00 a € 516,00 sanzione da € 103,00 a € 516,00



23/02/2011

15:52

- 4) Decreto 22 marzo 1993 n.47 ~~(tassa annua per la registrazione dei cani - vaccinazione antirabbica)~~
-
- art. 3
(inosservanza all'obbligo di vaccinazione antirabbica stabilita dall'art. 15 Legge 23 aprile 1991 n.54) sanzione da € 51,00 a € 516,00
-
- 5) Legge 29 ottobre 1992, n. 85 (Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande)
-
- art. 12 Sono fatte salve le sanzioni previste dalle leggi penali allorchè il fatto costituisca reato contro la salute pubblica ovvero ogni altro reato non previsto dalla presente normativa (comma 9)
-
- comma 4 (ogni inosservanza alla legge non costituente illecito penale) sanzione da € 51,00 a € 2.582,00
-
- commi 5 e 6 (aumenti e gravità della sanzione) nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione triplicata (da € 154,00 a € 7.746,00)
gravità dell'infrazione valutata in ragione della qualità, quantità e valore dei beni oggetto di operazioni economiche irregolari
-
- in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
-
- commi 6 e 7 (determinazione ed effetti della recidiva) agli effetti della presente legge si considera recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla normativa sull'igiene degli alimenti e bevande
-
- responsabilità solidale senza beneficio di preventiva escussione
-
- commi 14, 15, 16, 17 (responsabilità civile della persona giuridica titolare di licenza per le sanzioni e le obbligazioni quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti) i beni appartenenti alla persona giuridica si considerano di proprietà del colpevole per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa
-
- per la recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti

23/02/2011
15:52



Handwritten mark or signature



23/02/2011
h. 19:52

sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa posta direttamente a carico della persona giuridica.

- | | | |
|-----|--|--|
| 6) | Decreto 31 agosto 2000 n. 74 | (Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche) |
| | art. 16
(violazione delle norme del Decreto) | rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) |
| 7) | Decreto 27 aprile 1993, n. 60, mod. con D. 31 agosto 2000, n. 80 | (Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale) |
| | art. 15
(violazione delle norme del Decreto) | rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) |
| 8) | Decreto 31 agosto 2000 n. 78 | (Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni) |
| | art. 9
(violazione delle norme del Decreto) | rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) |
| 9) | Decreto 27 aprile 1993, n.63, mod. con D. 31 agosto 2000 n. 75 | (Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) |
| | art. 18
(violazione delle norme del Decreto) | rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n. 85 (in questo Allegato, n. 5) |
| 10) | Decreto 31 agosto 2000 n. 83 | (Norme che vietano l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agonistiche nelle produzioni animali) |
| | art. 11
(violazione delle norme del Decreto) | rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) |
| 11) | Decreto 27 aprile 1993, n. 65 | (Disposizioni relative ai medicinali veterinari) |
| | art. 9
(violazione delle norme del Decreto) | rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) |
| 12) | Decreto 27 aprile 1993 n.68, integrato con Decreto 23 settembre 1993 n.107 | (Idoneità igienico-sanitarie dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari) |
| | Articolo unico, Decreto n. 107/1993
(violazione delle norme del Decreto) | rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) |
| 13) | Decreto 27 aprile 1993 n.70, modificato dall'art. unico del Decreto 25 agosto 1993 n. 97 | (Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari) |

	art. 18 (violazione delle norme del Decreto)	abrogato dal Decreto Delegato 14 aprile 2008, n. 55 (in questo Allegato, n. 56)
14)	Decreto 18 luglio 1994, n. 64	(Introduzione di carni fresche e congelate)
	art.5 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
15)	Decreto 3 marzo 1995, n. 37	(Norme sanitarie relative alla produzione e commercio di latte)
	art. 17 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
16)	Decreto 3 marzo 1995, n. 38	(Polizia sanitaria sui movimenti di equidi e sulle importazioni di equidi da Paesi terzi)
	art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	salva ipotesi di reato sanzione da € 25,00 a € 2.582,00 sanzione da € 103,00 a € 2.582,00
17)	Decreto 3 marzo 1995, n. 39	(Disciplina della riproduzione in campo equino)
	art.11 (monta non autorizzata)	sanzione da € 516,00 a € 1.032,00
	art.12 (impiego di stalloni non riconosciuti idonei o monta girovaga)	sanzione da € 516,00 a € 1.032,00
18)	Decreto 20 maggio 1996 n. 46	(Condizioni di polizia sanitaria in materia di interscambio, fra la Repubblica di San Marino e Paesi della CE, di animali della specie bovina e suina)
	art. 13 (inosservanza alle disposizioni del Decreto)	sanzione da € 25,00 a € 2.582,00 salvo il fatto costituisca reato e salve le specifiche sanzioni previste dagli allegati A, B, C
	Allegato "A" - capitolo III n. 10 (violazione delle norme obbligatorie del piano di profilassi per la tubercolosi e di risanamento)	sanzione da € 41,00 a € 206,00 sanzione da € 103,00 a € 516,00
	Allegato "B" - capitolo I n.15 (violazione delle norme relative alla brucellosi)	sanzione da € 41,00 a € 206,00 sanzione da € 103,00 a € 516,00
	Allegato "C" capitolo I n.8 (violazione delle norme relative alla leucosi bovina enzootica)	sanzione da € 41,00 a € 206,00 sanzione da € 103,00 a € 516,00
	Decreto 20 maggio 1996, n. 47	(Condizioni di Polizia Sanitaria negli scambi ovini e caprini)
	art.10	

23/02/2011
h 15:42



cl

- | | | |
|-----|--|---|
| | comma 1
(inosservanza alle disposizioni del Decreto) | sanzione da € 25,00 a € 2.582,00
sanzione da € 103,00 a € 2.582,00
salvo il fatto costituisca reato |
| | comma 2
(contravvenzioni alle misure obbligatorie stabilite dal piano di profilassi e di risanamento previsto all'allegato A) | sanzione da € 41,00 a € 206,00
sanzione da € 103,00 a € 516,00 |
| 20) | Decreto 20 maggio 1996, n. 48 | (Misure di lotta contro l'afta epizotica) |
| | art. 16
(violazione delle norme del Decreto) | sanzione da € 51,00 a € 413,00
sanzione da € 103,00 a € 516,00
salve maggiori pene previste da altre leggi |
| 21) | Decreto 20 maggio 1996 n.49 | (Misure di lotta contro la peste classica suina) |
| | art. 19
(violazione delle norme del Decreto) | sanzione da € 51,00 a € 413,00
sanzione da € 103,00 a € 516,00
salve maggiori pene previste da altre leggi |
| 22) | Decreto 20 maggio 1996 n. 50 | (Disposizioni di identificazione e registrazione di bovini e suini e ovicaprini) |
| | art. 9
(violazione delle norme del Decreto) | sanzione da € 51,00 a € 413,00
sanzione da € 103,00 a € 516,00
salve maggiori pene previste da altre leggi |
| 23) | Decreto 20 maggio 1996 n.51 | (Misure di lotta contro l'influenza aviaria) |
| | art. 16
(violazione delle norme del Decreto) | sanzione da € 51,00 a € 258,00
sanzione da € 103,00 a € 516,00
salvo che il fatto non costituisca reato
salve ipotesi di reato |
| 24) | Decreto 20 maggio 1996 n.52 e Ordinanza della Reggenza n. 1 anno 2000 | (Misure di lotta contro la malattia di Newcastle) |
| | art. 20
(violazione delle norme del Decreto) | sanzione da € 51,00 a € 258,00
sanzione da € 103,00 a € 516,00
salvo che il fatto non costituisca reato
salve ipotesi di reato |
| 25) | Decreto 20 maggio 1996 n.54 (mod. con D. 31 agosto 2000 n. 77) | (Norme sanitarie per gli scambi fra San Marino e Paesi CEE di prodotti di origine animale non compresi in altri specifici Decreti) |



	art. 7 (contravvenzioni alle disposizioni del Decreto – non corrispondenza dei certificati o dei documenti redatti allo stato effettivo dei prodotti di cui all'allegato I – prodotti carenti di requisiti o non presentati ai controlli stabiliti)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
26)	Decreto 20 maggio 1996, n.55	(Norme sanitarie relative ai rifiuti di origine animale e alla protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali)
	art. 13 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da € 51,00 a € 413,00 sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
27)	Decreto 20 maggio 1996 n.56 (mod. con Decreto 31 agosto 2000 n. 79)	(Norme sanitarie relative agli scambi fra San Marino e Paesi della CEE di animali e prodotti di origine animale non compresi nel successivo Decreto 20 maggio 1996 n.59)
	art. 17 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da € 51,00 a € 413,00 sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
28)	Decreto 20 maggio 1996, n. 57	(Condizioni sanitarie relative alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti)
	art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
29)	Decreto 20 maggio 1996, n. 58	(Norme sanitarie sulla produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina da allevamento)
	art.11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
30)	Decreto 20 maggio 1996 n.59	(Norme sui controlli veterinari per gli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale)
	art.13 (violazione delle norme del Decreto)	salve le altre sanzioni previste dalle normative vigenti per ogni specifico prodotto rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
	Decreto 20 maggio 1996, n. 61	(Norme relative in materia sanitaria per l'uccisione di selvaggina e la commercializzazione delle relative carni)

23/02/2011
h 15:52



u

	art.5 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
32)	Decreto 20 maggio 1996, n. 62	(Norme di polizia sanitaria sulle misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini)
	art.15 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da € 51,00 a € 413,00 sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
33)	Legge 18 febbraio 1998, n. 31	(Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)
	art. 35, comma 3 (violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 15, 1° e 2° comma: riunioni periodiche nel Servizio di Prevenzione e Protezione)	sanzione da € 516,00 a € 2.582,00
	art. 36, 1° comma (sanzioni applicabili ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti che non osservano le prescrizioni di cui alle lettere a), d), e)	sanzione da € 774,00 a € 2.324,00
	art. 36, 3° comma (omessa tenuta dei registri degli infortuni da parte dei datori di lavoro, dirigenti e preposti)	sanzione di € 516,00
	art. 37 (sanzioni applicabili ai lavoratori per violazione degli obblighi di cui all'art.8, 2° comma lettere a), b), c), d) ed e)	sanzione da € 51,00 a € 1.032,00
	art. 39 lett. b) (medico del lavoro che non effettua le comunicazioni previste dall'art. 17, 3° comma lett. f)	sanzione da € 774,00 a € 2.324,00
	art. 39, lett. c) (medico del lavoro che non cura la formazione di cartelle sanitarie o la visita annuale agli ambienti di lavoro)	sanzione da € 1.549,00 a € 2.582,00
	art. 41 (violazione delle disposizioni contenute nei Decreti Reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII della legge - disposizioni settoriali -, salvo che il fatto non costituisca reato)	sanzione da € 1.549,00 a € 2.582,00 salvo il fatto non costituisca reato

23/02/2011
h 19:52



Allegato G

06/13)

f) quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o confisca, di ritiro del tesserino

	art. 14 (sanzioni accessorie per le violazioni delle norme sulla caccia)	a) sequestro immediato della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta, nonché dei mezzi di caccia vietati da parte degli agenti che procedono all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione b) ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato; il tesserino viene restituito nel caso che non sia disposta la sospensione della licenza
	art. 15 comma 1 (effetti dell'oblazione volontaria)	l'oblazione volontaria non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia
14)	Decreto - Legge 18 settembre 2007 n. 104 così come integrato dal Decreto Legge 19 maggio 2008 n. 79.	(Provvedimenti in materia di prevenzione e controllo dell'infestazione da Aedes Albopictus "zanzara tigre" nel territorio della Repubblica di San Marino)
	art.3 (inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza, anche in caso di assenza d'infestazione di zanzara tigre)	sanzione da € 25,00 ad € 500,00 secondo la gravità e l'eventuale recidiva. obbligo di controllo successivo all'accertata infrazione da parte degli Organi preposti per verificare l'avvenuta bonifica del sito e l'ottemperanza alle prescrizioni (competenza per l'irrogazione anche alle Autorità di polizia; cfr. Allegato B, n. 12)
15)	Decreto Delegato 6 agosto n.145	Calendario Venatorio 2010-2011
15) 16)	Decreto Delegato, 15 ottobre 2010, n. 166	(Caccia al cinghiale)
	art. 18	
	comma 1 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1, 2, 8, 11, 12 e 13)	sanzione: rinvio alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98)
	comma 2 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 e 17)	sanzione da € 600,00 a € 1500,00 (con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata) e sospensione della licenza di caccia da 2 a 3 mesi.

23/02/2011
15:52



Allegato H

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge, così come modificata dall'art. 94, Legge 22 dicembre 2010 n.194 (Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011/2013).

1)	Legge 7 febbraio 1939, n. 2	(Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali)
	art. 70	
	- in relazione all'art. 6, Legge 11 febbraio 1983, n.15 (Riforma del sistema pensionistico)	sanzione da € 66,00 a € 335,00, per ciascuna denuncia e foglio riepilogativo
	(mancato invio denunce - moduli riepilogativi – inesatta compilazione)	
	- in relazione all'art. 56, comma 4, della Legge 18 dicembre 2003, n.165, aggiunto con l'art.95 Legge 22 dicembre 2010 n.194	Sono esclusi datori di lavoro domestico che assumono per servizi famigliari personale domestico propriamente detto che assolve l'attività di istitutore, persona di compagnia, bambinaia, portiere, autista stalliere e assistenti a persone permanente inferme.
	(irregolarità nelle modalità di invio in forma elettronica delle denunce paga di cui all'articolo 6 della Legge n.15/1983 e successive modifiche)	sanzione è previsto da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 60,00
2)	Legge 22 dicembre 1955, n. 42	(Riordinamento dell'I.S.S.)
	art. 63	(rifiuto agli Ispettori del lavoro od ai funzionari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di notizie, documenti di lavoro o di accesso nei locali di lavoro, da parte di datori di lavoro o di lavoratori)
	10.000.	sanzione da € 200,00 a € 1000,00 (di competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro, se commessa nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro)
3)	Decreto 26 aprile 1976, n. 15	(Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari)
	art.17	sanzione da € 66,00 a € 540,00
4)	Legge 11 febbraio 1983, n.15	(Riforma sistema pensionistico)
	art.64	sanzione da € 66,00 a € 400,00
	(ipotesi non dolose)	



Allegato P

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 19 luglio 1995 n.87	(Testo unico leggi urbanistiche ed edilizie)
	art. 127 e 128	(competenza dell'Ispettorato di Vigilanza ex artt. 8 e 9, Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 "Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156", in Allegato U, n. 2)
	art. 166	
	comma 4 (sanatoria per mutamento della normativa in caso di annullamento del titolo autorizzativo)	
	- opere soggetto a contributo	sanzione pari al doppio dei contributi dovuti secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria
	- opere non soggette a contributo	sanzione tra € 258,00 e € 1032,00 sanzione tra € 500,00 e € 3.000,00
	comma 5 (opere illegittime non sanabili)	rinvio agli artt. 176 e 178
	art. 176	
	comma 4 (opere abusive non riducibili in pristino)	sanzione pari al triplo dell'incremento di valore
	comma 8 (abuso sanabile con concessione od autorizzazione in sanatoria)	sanzione pari al doppio dei contributi previsti per le opere soggette a concessione e da € 258,00 ad € 1549,00 € 500,00 ad € 3.000,00 per le opere soggette ad autorizzazione
	art. 178 (soggetti responsabili)	
	comma 1 (il proprietario, o l'avente titolo, il committente dei lavori e il titolare della concessione o dell'autorizzazione)	responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 176
	comma 2 (responsabilità dell'esecutore dei lavori)	responsabilità in solido con i soggetti di cui al comma 1 sanzione personale pari alla metà di quelle previste all'art. 176
	comma 3 (responsabilità del progettista, direttore lavori e certificatore del progetto)	responsabilità in solido con i soggetti di cui ai precedenti commi per il pagamento dell'e sanzioni riferibili a violazioni comunque connesse con la propria opera professionale sanzione personale pari ad un quinto della sanzione prevista all'art. 176
2)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice della Strada)

23/02/2011
h 15:52



ll

Allegato P 2

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | Decreto Delegato 21 settembre 2009, n. 127 | (Ratifica Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.86 - Istituzione del registro dei certificatori energetici e disposizioni sulle funzioni e sull'organizzazione del servizio gestione procedure energetiche) |
| | art. 6, comma 1, lett. d)
(recidivi nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008) | sospensione dall'iscrizione dal Registro |
| | art. 7, comma 1, lett. d)
(recidiva reiterata nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008) | cancellazione dall'iscrizione dal Registro |
| 2) | Decreto delegato 21 settembre 2009, n. 129 | (Audit Energetico obbligatorio) |
| | art.6
(Sanzioni)
Inosservanza del termine di 90 gg per
presentare la scheda informatica
Fabbisogno energetico | sanzione di 50 € per ogni giorno di ritardo,
fino ad un massimo di 3000 €. |




Allegato T

da 1)

comma 2 (responsabile civile)	Quando si procede a carico dei rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di persona giuridica, questa assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'adempimento delle altre obbligazioni conseguenti alla condanna. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione
comma 3 (determinazione della recidiva)	Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti, e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica
2)	Legge 15 dicembre 1998, n. 123 (Lotta al riciclaggio ed all'usura)
art. 9 (violazione delle norme della legge e delle disposizioni emanate dall'Ispettorato per il Credito e le Valute ex art. 3 D. 29/5/96 n. 71, non costituenti reato)	(abrogata dall'art. 89, Legge 17 giugno 2008 n.92 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", in Allegato Z6, n. 1)
3) 2)	Decreto 27 novembre 2001, n.121 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro)
Art. 3 (violazioni del divieto di produzione, emissione, stoccaggio, importazione, distribuzione e commercio di medaglie, gettoni metallici o altri oggetti metallici simili a monete, che riportino la scritta "Euro", "Euro Cent" o scritte similari riproducenti, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro)	sanzione del 40% del valore dei beni e dei diritti oggetto dell'illecito in aggiunta sanzione da € 1,00 a € 15,00-€ 1,55 a € 15,49 per ogni medaglia, gettone metallico od oggetto metallico vietato
art. 7 (così come mod. dall'art. 96, Legge 22 dicembre 2010, n. 194)	
comma 3 (violazione dell'obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in Euro sospette di falsità)	da € 2.500,00 a € 25.000,00

23/02/2011 15:52



	<p>comma 4 (violazione o mancata ottemperanza alle disposizioni applicative sul ritiro, la trasmissione o le misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione, emanate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino)</p>	
4) 3)	Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (di attuazione dell'art. 141, Legge 17 novembre 2005 n. 165)	(Fattispecie sanzionabili relative alle disposizioni della Legge 29 giugno 2005 n. 96, della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino)
	art. 2 (abuso di denominazione)	sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00 salvo che il fatto costituisca reato
	art. 3 (falsa sottoposizione a vigilanza)	sanzione da € 2.000,00 a € 10.000,00 salvo che il fatto costituisca reato
	art. 4 (esercizio di attività oltre i limiti dell'autorizzazione o in assenza di abilitazione)	sanzione da € 1.000,00 a € 30.000,00 salvo che il fatto costituisca reato
	art. 5 (assetti proprietari)	
	comma 1 (omissione delle comunicazioni di cui all'art. 23 della LISF ovvero delle comunicazioni previste da Banca Centrale)	sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00
	comma 2 (violazioni art. 21 LISF)	sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00
	comma 3 (mancata alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 22 della LISF)	sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00
	art. 6 (requisiti degli esponenti aziendali)	
	comma 1 (omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio, prevista dall'art. 15 LISF)	sanzione da € 1.000,00 a € 25.000,00
	comma 2 (omessa dichiarazione di sospensione dalla carica nei casi stabiliti da Banca Centrale)	sanzione da € 1.000,00 a € 25.000,00
	art. 7 (omissioni delle comunicazioni previste dall'articolo 41, terzo e quarto comma, della LISF da parte del collegio sindacale, dei revisori e degli attuari)	sanzione da € 1.000,00 a € 25.000,00

23/02/2014
h 19:52



Handwritten mark or signature.

art. 8 (conferimento di incarichi a revisori contabili o attuari in violazione di norme)	
comma 1 (violazione dell'obbligo di cui all'articolo 33, primo comma, della LISF e conferimento dell'incarico a un revisore, società di revisione o attuario in violazione di quanto stabilito nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale)	sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00
comma 2 (sanzioni ai revisori contabili e agli attuari che non osservano le disposizioni emanate dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 34, primo comma, lettera b) della LISF)	sanzione da € 1.000,00 a € 25.000,00 20.000,00 salvo che il fatto costituisca reato
art. 9 (offerta di strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi in violazione di legge)	sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00
art. 10 (intermediari assicurativi e riassicurativi)	
comma 1 (avvalimento di soggetti non iscritti al registro di cui all'art. 27 LISF)	sanzione da € 2.500,00 a € 25.000,00 salvo che il fatto costituisca reato
comma 2 (violazioni degli intermediari assicurativi)	sanzione da € 500,00 a € 15.000,00
art. 11 (promotori finanziari)	
comma 1 (avvalimento di soggetti non iscritti al registro di cui all'art. 25 LISF)	salvo il fatto non costituisca reato sanzione da € 2.500,00 a € 25.000,00
comma 2 (violazioni dei promotori finanziari)	sanzione da € 500,00 a € 15.000,00
art. 12 (annunci pubblicitari)	
comma 1 (inosservanza delle disposizioni degli artt. 63 e 113 della LISF)	sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00
comma 2 (diffusione di annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi ex art. 63, commi 2 e 3, della LISF)	sanzione da € 10.000,00 a € 30.000,00

23/02/2011
h. 19.52



<p>comma 3 (violazione dei provvedimenti interdettivi adottati ai sensi dell'art. 63, quarto comma, della LISF)</p>	<p>sanzione da € 30.000,00 a € 50.000,00</p>
<p>art. 13 (trasparenza delle condizioni contrattuali e regole di comportamento)</p>	
<p>comma 1 (inosservanza delle disposizioni di cui ai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale in attuazione dell'articolo 61)</p>	<p>sanzione da € 500,00 a € 15.000,00</p>
<p>comma 2 (omissione della consegna dei documenti informativi ex art. 62, commi 1,2,3 della LISF)</p>	<p>sanzione da € 500,00 a € 15.000,00</p>
<p>comma 3 (consegna di documenti informativi aventi contenuto o schemi difformi da quelli autorizzati, ovvero offerta del contratto cui i documenti informativi si riferiscono, prima dell'ottenimento dell'autorizzazione)</p>	<p>sanzione da € 500,00 a € 15.000,00</p>
<p>comma 4 (inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 66 della LISF o delle relative norme di attuazione, ovvero delle disposizioni emanate dalla Banca Centrale sulla base dei poteri conferiti dagli articoli 67 e 70, primo comma, lettera e), della LISF)</p>	<p>sanzione da € 500,00 a € 15.000,00</p>
<p>art. 14 (sollecitazione all'investimento)</p>	
<p>comma 1 (sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, terzo comma, 113 della LISF e relative norme di attuazione)</p>	<p>sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00</p>
<p>comma 2 (omessa comunicazione delle informazioni richieste dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 110, primo e secondo comma)</p>	<p>sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00</p>
<p>comma 3 (sollecitazioni all'investimento in violazione dei provvedimenti interdettivi adottati a norma dell'articolo 112 della LISF)</p>	<p>sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00 salvo che il fatto non costituisca reato</p>
<p>art. 15 (attività all'estero)</p>	<p>sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00</p>
<p>art. 16 (sistemi di garanzia)</p>	<p>sanzione da € 1.000,00 a € 30.000,00</p>

23/02/2014
h 19:52



Handwritten signature or mark.

art. 17
(riserva obbligatoria) sanzione da € 1.000,00 a € 30.000,00

art. 18
(altre sanzioni) salvo che i fatti non costituiscano reato

comma 1
a) violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dagli articoli 39, primo comma, 44, 45, 46, 70, primo comma, lettere dalla a) alla m) tranne la e), 71, primo comma della LISF
b) l'omissione o il ritardo delle comunicazioni dei dati e delle notizie o la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 41, primo e secondo comma, 48, primo comma, 50, secondo comma, 51 della LISF e delle relative norme di attuazione;
c) il compimento di atti od operazioni in assenza dell'autorizzazione necessaria ai sensi degli articoli 43, secondo comma, 47, primo comma, 48, secondo comma, 49, primo comma lettera b), 52, secondo comma della LISF e delle relative norme di attuazione;
d) la violazione delle disposizioni in materia di locazione finanziaria di cui al n.2 dell'articolo 148 della LISF

sanzione da € 500,00 a € 50.000,00



comma 2
(violazione delle disposizioni di cui all'art. 157, comma 4, della LISF) sanzione da € 500,00 a € 50.000,00

art. 19
(istruzioni in materia di contrasto del crimine finanziario)

comma 1
(mancata ottemperanza alle istruzioni emanate dalla Banca Centrale) salva diversa indicazione di legge
sanzione da € 1.000,00 a € 50.000,00

comma 2
restano ferme le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della Legge 15 dicembre 1998, n. 123

art. 20
comma 2,
(così come mod. dal Decreto Delegato 14 febbraio 2008, n. 29) sanzione da € 50,00 a € 15.000,00
(mancato pagamento degli oneri di vigilanza)

5) Decreto Legge 3 dicembre 2009, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di riserva obbligatoria a carico delle banche sammarinesi)

	Art. 3 (Violazione di obblighi di costituzione, mantenimento ed attuazione della riserva obbligatoria)	sanzione: rinvio all'art. 17, Decreto 30 maggio 2006 n.76
6) 4)	Decreto - Legge 14 maggio 2009, n. 65	(Intermediazione di Banca Centrale ai fini della trasmissione interbancaria dei dati tra San Marino e l'Italia)
	art. 4 (violazione obblighi di trasmissione dei dati)	Sanzioni: rinvio al regime sanzionatorio dell'art. 141, l. n. 165/2005 e successivi provvedimenti attuativi
7) 5)	Decreto - Legge 3 dicembre 2009, n. 162	(Disposizioni urgenti in materia di riserva obbligatoria a carico delle banche sammarinesi)
	art. 3 (Sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge)	sanzione: rinvio all'articolo 17 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (in questo Allegato, n. 4) le infrazioni al Decreto-Legge , potranno essere considerate: "violazione di eccezionale gravità" ai sensi degli articoli 78.1.a), 84.1 e 85.1, nonché "grave inottemperanza" ai sensi dell'articolo 140.3 della Legge 17 novembre 2005 n. 165
8) 6)	Decreto delegato 28 dicembre 2009, n. 173 Decreto Delegato 6 novembre 2006, n. 117, così come modificato dal Decreto Delegato 28 dicembre 2009, n. 173	(Modifiche al decreto delegato 6 novembre 2006 n. 117 "Criteri applicativi per la quantificazione e la ripartizione degli oneri sui soggetti vigilati")
	art. 2 (modifica all'articolo 8 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117)	sanzione: rinvio all'art. 20, Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (in questo Allegato, n. 4)
	(Mancato o ritardato pagamento delle contribuzioni da parte del soggetto vigilato)	sanzione comminata senza ricorso al procedimento descritto ai primi tre commi dell'articolo 23 del Decreto n. 76/2006



Allegato U

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ispettorato di Vigilanza di cui all'art. 175, Legge 19 luglio 1995 n. 87.

1)	Legge 20 novembre 1996, n. 140	(Modifiche alla Legge 30 ottobre 1992 n.86: regolamentazione presidi diagnostici e curativi, ambulatoriali e delle case di cura)
		sanzione di € 516,00
	art. 30	sanzione accessoria: sospensione degli uffici direttivi
2)	Legge 19 luglio 1995 n.87, così come mod. dal Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 (Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156)	(Interventi fiscali ed amministrativi urgenti)
	art. 127 (Contravvenzioni)	
	comma 1	
	a) primo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	-sanzione di € 500,00; - diffida scritta con obbligo d'immediata rimozione e sgombrò del suolo pubblico
	b) secondo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	sanzione di € 4.000,0
	c) terzo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	sanzione di € 7.500,0.
	comma 2 (sanzioni accessorie al terzo accertamento)	- acquisizione di diritto ed a titolo gratuito delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari al patrimonio dello Stato - rimozione a spese del contravventore
	comma 4 (facoltà di oblazione volontaria)	non concessa in relazione alle sanzioni applicate successivamente al primo accertamento
	art. 128 (Sanzioni amministrative)	
	comma 1 (installazione abusiva o mancato pagamento)	Oltre a quelle previste dall'art. 127, sanzione amministrativa da 2 a 4 volte la somma dovuta per un anno di esposizione o occupazione di suolo pubblico



sta 1)

<p>art. 62 (così come modificato dall'art. 10, Legge 19 giugno 2009, n. 73 e dall'art. 25, Decreto - Legge 26 novembre 2010, n. 187)</p> <p>(Inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)</p>	
<p>comma 1 (violazione degli obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)</p>	<p>sanzione: da € 5.000 a € 70.000</p>
<p>comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)</p>	<p>sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1</p>
<p>Art.62-bis (introdotta dall'art. 25 del Decreto - Legge 26 luglio 2010, n. 134 ed abrogata con l'art. 26 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n. 187 (Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco)</p>	<p>In aggiunta alle sanzioni penali si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative</p> <p><i>Chiedo foto vedi</i></p>
<p>comma 1 (inosservanza o ritardo nell'applicazione del provvedimento di blocco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)</p>	<p>sanzione: da € 2.000 a € 40.000</p>
<p>comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)</p>	<p>sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1</p>
<p>art.62-ter (introdotta dall'art. 26 del Decreto - Legge 26 luglio 2010, n. 134) (Violazione al divieto di operare con banche di comodo)</p>	<p>sanzione da 2.000 a 50.000 euro</p>
<p>art. 63 (Violazioni del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore)</p>	
<p>comma 1 (Violazione del divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie)</p>	<p>sanzione: da € 2.000 a € 50.000</p>
<p>comma 2 (Violazione delle limitazioni all'uso del contante e degli assegni)</p>	<p>sanzione: fino alla metà dell'importo di ciascuna operazione</p>
<p>comma 3 (Violazione delle limitazioni all'uso di titoli al portatore)</p>	<p>sanzione: fino alla metà del saldo del libretto di deposito al risparmio al portatore</p>

23/02/2011
h 15:52



u

Allegato Z 6

da 2)

	art. 6 (Sequestro amministrativo in caso di violazione agli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 2)	Sanzione accessoria: sequestro dei valori eccedenti € 10.000,00
	art. 8 (Oblazione volontaria)	
	comma 1	pagamento immediato pari al 10% dell'importo eccedente la soglia di € 10.000, con un minimo di € 200,00
	comma 4	non è ammessa l'oblazione per trasferimenti superiori a € 250.000,00
3)	Legge 22 luglio 2009, n. 100 art. 7, comma 4 (Omissione o ritardo nel deposito di certificati azionari)	(Disposizioni di detenzione e di trasferimento delle azioni al portatore delle società anonime) Sanzione: € 10.000,00
4)	Decreto Legge 22 settembre 2009, n. 136	(Disposizioni urgenti in materia di libretti di deposito a risparmio al portatore)
	art. 6	
	comma 1 (Mancata estinzione o conversione in rapporti nominativi alla prima operazione di prelevamento e mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela)	sanzione: rinvio all'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dalla Legge 19 giugno 2009 n. 73
	comma 2 (altre violazioni)	Sanzione: da € 10.000,00 a € 50.000,00
5)	Decreto Legge 11 novembre 2009, n. 154	(Disposizioni urgenti in materia di depositi a risparmio)
	art. 2 (Mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica all'atto del rimborso di titoli al portatore, diversi dai libretti)	sanzione: rinvio all'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dalla Legge 19 giugno 2009 n. 73.
	art. 3 (Altre violazioni)	sanzione: da € 10.000,00 a € 50.000,00
6)	Decreto Legge 3 dicembre 2009, n. 162	(Disposizioni urgenti in materia di riserva obbligatoria a carico delle banche sammarinesi)
	Art. 3 (Inosservanza delle norme)	Sanzione: rinvio all'art. 17 decreto 30 maggio 2006, n. 76 (cfr. in Allegato T, n. 7)
	Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 49	(Ufficio di trustee professionale)
	art. 4 (Disposizioni Antiriciclaggio)	



Q